

RETTIFICA EX ART. 8 LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47

Milano, 25 novembre 2009

Prendiamo atto della inusuale scelta di pubblicare, sulla Vostra autorevole Rivista (1/2009, 89 ss.), una nota di commento, a firma di Giovanna Corrias Lucente, ad un decreto di citazione diretta nonostante la pendenza del giudizio di fronte al Tribunale di Milano.

Commento che, a prescindere dalle deduzioni in fatto ivi riportate (che, non potendo tenere ovviamente conto di quanto compendiato in 14 faldoni e noto solamente alle parti processuali, tuttavia non fa neppure riferimento a ciò che di esso è stato indicato nel testo delle imputazioni), è sorprendentemente viziato da una erronea trascrizione dei capi di imputazione *sub A) e B)*, dal momento che — in entrambi i casi — quello portato all'attenzione del Tribunale di Milano fa *testualmente* riferimento anche al minore, involontario protagonista del video immesso sulle pagine del sito <http://video.google.it> e persona offesa dal reato (oltre che denunciante), allo stesso modo che l'Associazione Vivi Down.

Si capisce allora come espressioni quali, a solo titolo di esempio, « *l'art. 26 riguarda i dati sensibili attinenti alla salute e potrebbe essere citato correttamente se la vittima della diffamazione fosse il minore aggredito e non l'associazione tutoria* » o « *Il principale vizio che presenta è il difetto di indicazione di quale sarebbe il dato sensibile attinente alla salute trattato. Infatti l'accusa, con un inciso: "nella circostanze di fatto di cui al precedente capo", si salda al precedente capo a) che contesta la diffamazione in danno dell'associazione Vividown* » siano del tutto inconferenti.

Dispiace peraltro rilevare come l'Avv. Giovanna Corrias Lucente risulti essere la responsabile per la sezione penale della Vostra Rivista, e quindi pare difficile credere che si sia trattato di un errore di redazione non imputabile al commentatore.

Oltre alla pubblicazione di queste righe, dovuta per legge, per evitare che anche nel futuro venga citato solamente il richiamato commento e per cercare di ristabilire, almeno in parte, una corretta visione in diritto dell'impostazione accusatoria portata all'attenzione del Tribunale di Milano, si richiede altresì di pubblicare — nelle forme di una analoga nota di commento — il parere *pro veritate* del Prof. Filippo Sgubbi depositato alla odierna udienza dal difensore della parte civile costituita Vivi Down e che qui viene allegato insieme alla copia del decreto di citazione diretta in giudizio.

Cordialmente.

CORRADO CARNEVALI
Coordinatore II Dipartimento presso la Procura di Milano

ALFREDO ROBLEDO
Procuratore Aggiunto

FRANCESCO CAJANI
Sostituto Procuratore